

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2025, n. 1-1450

Legge regionale n. 43/2000, articolo 6, comma 4-bis. Modifica all'articolo 13, comma 2, delle Norme di attuazione del Piano regionale di Qualità dell'Aria (PRQA), approvato con DCR 10 dicembre 2024, n. 18-28783, per il suo adeguamento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 del decreto legge n. 121/2023, come modificato dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge n. 73/2025, convertito...

:



Seduta N° 93

Adunanza 02 AGOSTO 2025

Il giorno 02 del mese di agosto duemilaventicinque alle ore 11:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Marina CHIARELLI - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO - Gian Luca VIGNALE

DGR 1-1450/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 43/2000, articolo 6, comma 4-bis. Modifica all'articolo 13, comma 2, delle Norme di attuazione del Piano regionale di Qualità dell'Aria (PRQA), approvato con DCR 10 dicembre 2024, n. 18-28783, per il suo adeguamento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 del decreto legge n. 121/2023, come modificato dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge n. 73/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 105/2025. Attivazione di una Struttura speciale per l'individuazione delle misure compensative di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

A relazione di: Marnati

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio regionale n. 18-28783 del 10 dicembre 2024, è stato approvato il vigente Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), in esito alla procedura di Valutazione ambientale strategica, quale aggiornamento del precedente PRQA, approvato con DCR n. 364-6854 del 25 marzo 2019, secondo quanto disposto dal decreto legge n. 121/2023 (Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155/2023;

- l'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge 121/2023, infatti, al fine di assicurare la piena esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-644/2018) e del 12 maggio 2022 (causa C-573/19) per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10, ha, a suo tempo, richiesto alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna l'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti.

Premesso, inoltre, che il decreto legge n. 73/2025, convertito con modificazioni dalla legge n.

105/2025, ha modificato il comma 2 dell'articolo 1 del suddetto decreto legge n. 121/2023, come di seguito illustrato:

a) ha modificato il parametro riferito al numero di abitanti, prevedendo che la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti (nella versione precedente il limite era 30.000);

b) ha spostato dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 il termine entro cui la suddetta limitazione strutturale è da inserire nei piani di qualità dell'aria delle Regioni di cui al comma 1, facendo salvo quanto previsto dal quinto periodo introdotto ex novo ed ai sensi del quale:

“Decorso il termine di cui al quarto periodo (1° ottobre 2026), le regioni possono prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria 'Euro 5' nei piani di qualità dell'aria di cui al comma 1 mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Resta ferma la facoltà per le regioni di introdurre la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria 'Euro 5' prima del termine di cui al quarto periodo, mediante l'aggiornamento, ai sensi del comma 1, dei rispettivi piani di qualità dell'aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi”.

Premesso, altresì, che la legge regionale n. 9/2025 ha introdotto il comma 4-bis all'articolo 6 della legge regionale n. 43/2000, ai sensi del quale “le modifiche alle disposizioni del Piano di qualità dell'aria, necessarie per il suo adeguamento alle norme comunitarie e statali e l'aggiornamento delle informazioni ivi contenute inerenti aspetti meramente tecnici, sono effettuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente”.

Richiamato che l'articolo 13 “Limitazione alla circolazione veicolare” delle Norme di Attuazione (NdA) del PRQA vigente, in recepimento di quanto, in allora, disposto dal citato articolo 1, comma 2 del decreto legge n. 121/2023, ha introdotto al comma 2 corrispondente prescrizione inerente alle sopracitate limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel di categoria “Euro 5”, prevedendone la decorrenza a partire dal 1° ottobre 2025 e l'applicazione da parte dei Comuni interessati con più di 30.000 abitanti, disponendone l'attuazione “salvo diverse disposizioni statali”.

Ritenuto, pertanto, necessario modificare, ai sensi dell'articolo 6, comma 4-bis, della legge regionale n. 43/2000, l'articolo 13, comma 2, delle Norme di attuazione del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), approvato con DCR n. 18-28783 del 10 dicembre 2024, per il suo adeguamento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 121/2023, come modificato dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge n. 73/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 105/2025, sostituendo la data, ivi riportata, del 1° ottobre 2025, con la data del 1° ottobre 2026, ed il numero degli abitanti 30.000, con il numero 100.000.

Sentita, ai sensi dell'articolo 6, comma 4-bis, della legge regionale n. 43/2000, la Commissione consiliare competente, che, nella seduta del 28 luglio 2025, ha espresso il proprio parere favorevole su quanto sopra riportato.

Ritenuto opportuno, per le finalità di cui al quinto periodo introdotto al comma 2 dell'articolo 1 del suddetto decreto legge n. 121/2023, attivare, senza oneri aggiuntivi, una Struttura speciale, composta da personale interno della Regione Piemonte e, a titolo gratuito, da professionalità esterne, la quale, anche alla luce della positiva esperienza svolta con la Struttura speciale, istituita con D.G.R. n. 23-7444 del 13 settembre 2023, coadiuvi, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte, le competenti strutture regionali nel processo di individuazione delle sopra citate misure compensative, che dovranno integrare le vigenti misure del PRQA, mediante proposta di modifica dello stesso, che dovrà essere approvata in tempo utile per consentire l'entrata in vigore delle misure individuate e delle conseguenti azioni di piano, entro il 1° ottobre 2026.

Ritenuto, pertanto, di demandare al Direttore della Direzione della Giunta regionale, su proposta del Direttore della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, a cui è deputato il coordinamento della Struttura speciale, la nomina dei componenti della struttura speciale, prevedendo, oltre alla partecipazione dei Settori interessati della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, e di personale con competenza specifica di ARPA Piemonte, anche la partecipazione, a titolo gratuito, delle istituzioni territoriali e di enti di ricerca competenti in materia, nonché la possibilità di estendere i lavori alla partecipazione di altre Direzioni regionali, a esperti indicati dalla medesima Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e ad altri soggetti, a seconda dell'opportunità o della necessità, delineandone i compiti e le modalità di funzionamento.

Visti:

- la direttiva Europea 2008/50/CE;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2025, n. 11-739, "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto ai componenti della Struttura speciale ed ai partecipanti ai suoi lavori non spettano rimborsi, né indennità a qualunque titolo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

- di modificare, ai sensi dell'articolo 6, comma 4-bis, della legge regionale n. 43/2000, l'articolo 13, comma 2, delle Norme di attuazione del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), approvato con DCR n. 18-28783 del 10 dicembre 2024, per il suo adeguamento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 121/2023, come modificato dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge n. 73/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 105/2025, sostituendo la data, ivi riportata, del 1° ottobre 2025, con la data del 1° ottobre 2026, ed il numero degli abitanti 30.000, con il numero 100.000;
- di attivare, senza oneri aggiuntivi, una Struttura speciale, coordinata dal Direttore della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e composta da personale interno della Regione Piemonte e, a titolo gratuito, da professionalità esterne, con il compito di coadiuvare, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte, le competenti strutture regionali nel processo di individuazione delle sopra citate misure compensative, che dovranno integrare le vigenti misure del PRQA, mediante proposta di modifica dello stesso, che dovrà essere approvata in tempo utile per consentire l'entrata in vigore delle misure individuate e delle conseguenti azioni di piano, entro il 1° ottobre 2026;
- di demandare la nomina dei componenti e la definizione dei compiti e delle modalità di funzionamento della Struttura speciale al Direttore della Direzione della Giunta regionale, su proposta del Direttore della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, nel rispetto delle indicazioni riportate in premessa;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sottosezione "Informazioni ambientali".